

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2254/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1988/1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(5)</sup>,

considerando che nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un equo tenore di vita, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire detti obiettivi, occorre non aumentare il divario esistente tra la produzione e la domanda; che a tale scopo è necessario, per la campagna

1988/1989, mantenere i prezzi d'orientamento della campagna precedente;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che i prezzi d'orientamento devono esser fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come indicato sotto:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,35 ECU/% vol/hl	2,49 ECU/% vol/hl
R II	3,35 ECU/% vol/hl	2,49 ECU/% vol/hl
R III	52,23 ECU/hl	38,89 ECU/hl
A I	3,11 ECU/% vol/hl	2,31 ECU/% vol/hl
A II	69,60 ECU/hl	51,78 ECU/hl
A III	79,49 ECU/hl	59,14 ECU/hl

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 70.

<sup>(4)</sup> GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

<sup>(5)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.